

I V R A

RIVISTA INTERNAZIONALE DI
DIRITTO ROMANO E ANTICO

XXIII

1972

PARTE PRIMA

EDITORE - JOVENE - NAPOLI

lievo che ancora Paolo e Ulpiano si presentano su opposte posizioni. Senonché non credo che un tale dualismo concettuale possa essere riportato solo a motivi di scuola o a influenze aristoteliche o a ragioni pratiche nell'amministrazione della giustizia; lo stesso si dica per la prevalenza di un'opinione su l'altra. Possono infatti essere state determinanti altre concrete componenti, obiettive e soggettive. In altre parole può aver operato una diversa concezione di una realtà socio-economica e politica. Invece l'a. dà l'impressione di evitare la ricerca del concreto fluire della vita nella « antitesi dialettica tra tradizionalismo e adeguazione sociale »⁽⁷⁾. Ugualmente l'a. pare rifuggire da indagini sui singoli giuristi in un contesto storico-politico. Questi ultimi, nel lavoro di H., rimangono astrattizzati attraverso i relativi passi senza essere distinti tra quelli del I e III sec. d. Cr.; e così le due correnti non risultano sufficientemente contrapposte. Oserai dire che l'a. demolendo l'astrattismo rimane a questo ancora legato.

Nel terzo capitolo sono pagine stimolanti quelle (p. 244 ss.) dove si cerca di individuare un nesso storico tra le leggi *de repetundis* e la *formula Octaviana*. Però in questa relazione storica che permette di spiegare, tra l'altro, le caratteristiche salienti dell'*actio q.m.c.*, l'a. poteva forse trovare motivo per una maggiore attenzione ai problemi di origine proponendosi « di coglierlo... il momento ed i motivi (sociali, politici, economici, ideologici) dell'emersione nel pensiero giuridico romano del concetto di 'violenza', quale attività contraria al diritto, da combattere nelle diverse sue manifestazioni, da una certa epoca in poi ricondotte esplicitamente al concetto di 'vis', e, come esplicazioni di 'vis', appunto, qualificate e represses con i mezzi più svariati »⁽⁸⁾. Invece nella ricerca dell'a. il rilievo, fatto inizialmente (p. 16), e cioè che la *formula Octaviana* venne introdotta al tempo delle guerre civili non trova, a mio avviso, sufficiente sviluppo.

Concludendo va detto comunque che l'opera dell'H. si presenta valida per molti aspetti ed offre la possibilità di tornare sull'argomento al fine di verificare molti risultati con metodo meno dogmatico.

Genova.

L. D. MELLANO

KASER M., *Das römische Privatrecht, I. Abschn.: Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht*² (München, C. H. Beck, 1971) p. XXX+833.

Nella revisione, minuziosa e accuratissima, del primo volume del suo trattato, apparso in prima edizione nel 1950, Kaser ha dimostrato che una cosa eccellente può essere ulteriormente migliorata. I molti controlli già fatti qua e là mi hanno persuaso che la vastità dell'informazione, l'aggiornamento della bibliografia, l'elaborazione della materia hanno raggiunto, nella seconda edizione, un livello difficilmente eguagliabile,

⁽⁷⁾ GROSSO, *Schemi giuridici e società nella storia del diritto privato romano* (Torino, 1970) p. 426.

⁽⁸⁾ LABRUNA, *Vim fieri veto. Alle radici di una ideologia* (Napoli, 1971) p. 7 s.

che assicura al trattato ancora molti decenni di supremazia nella letteratura manualistica contemporanea di diritto romano privato. Inoltre l'a., ponendo in atto la revisione metodologica annunziata nella sua comunicazione al congresso del 1967 della Società italiana di storia del diritto (« *Zur Glaubwürdigkeit der römischen Rechtsquellen*, in *La critica del testo* [Firenze 1971] 291 ss.) presenta la seconda parte di questo volume (quella dedicata al diritto preclassico e classico) in una *facies* nuova, accogliendo come probabilmente genuine sul piano sostanziale, e quindi classiche, molte soluzioni che nella prima edizione aveva attribuito a interventi postclassici o giustiniane.

Questa non è evidentemente la sede per una discussione minuta e, al più, posso rifarmi, per quanto attiene ai miei dubbi circa quello che ho definito il neoconservatorismo kaseriano, a quanto ho appena scritto nel saggio *Sulla credibilità della scienza romanistica moderna*, in *Atti Acc. Pontaniana* 20 (1971).

Dopo la pubblicazione della seconda edizione del *Röm. Priv. R.*, l'instancabile Kaser, ripubblicando con correzioni e aggiunte la sua comunicazione del 1967 (*Zur Methodologie der römischen Rechtsquellenforschung*, in *SBer. Ak. Wien* 227, 5 [1972] p. 117), non ha mancato di prendere brevemente in considerazione i miei argomenti (p. 102 e ss.), ma, pur accettandone alcuni, è rimasto fondamentalmente ancorato alla tesi che ben poche modifiche sostanziali si verificarono in età postclassica e giustiniana e mi ha cortesemente accusato di non avere opposto alle sue varie allegazioni specifiche (relative, cioè a specifici temi) la prova del contrario, vale a dire della loro infondatezza o fragilità. Dio mio, in certo senso è vero; ma ritengo che un discorso metodologico dovesse esser fatto sul piano metodologico e che, per ciò che concerne quanto personalmente penso (più o meno avventatamente) in relazione ai temi specifici toccati da Kaser, a Kaser e a chiunque altro non sarebbe sfuggito che le posizioni relative si trovano nel mio *Diritto privato romano*⁴ (1970). Comunque, rinviando ad altra sede lo sviluppo di questa ennesima disputa con uno dei miei amici più cari e stimati, qui voglio concludere, riprendendo ciò che ho detto nel saggio del 1971, che, essendo in questa seconda edizione del primo volume rientrate all'ovile del diritto classico tante conclamate riforme posteriori, sorge il dubbio che il secondo volume del trattato (quello relativo all'evoluzione postclassica) si ridurrà, nella seconda edizione, di parecchio (e non alludo al numero delle pagine, ma al peso della trattazione). Vero è che Kaser, reagendo alla mia « *Animosität* » contro il preteso « *Vulgarrecht* » (che definivo « una moda passeggera degli anni sessanta e in ogni caso un concetto storicamente e giuridicamente assai poco consistente »), si ritiene più che mai convinto « dass die Entdeckung des Vulgarrechts eine der wichtigsten und wertvollsten Errungenschaften der neueren Romanistik ist ». Ma questa volta (non meno delle volte precedenti) non è animosità, è prudenza che mi spinge ad attendere il secondo volume, per vedere in che cosa (montagna o topolino?) questo benedetto « *Vulgarrecht* » possa essersi, proprio secondo la revisione che inevitabilmente dovrà operare Kaser, materiato e concretizzato. Il che non influisce sulla facile previsione che anche il secondo volume sarà al livello altissimo del primo.

Napoli.

ANTONIO GUARINO